

Programma Regionale FESR Piemonte 2021-2027

Priorità II -Transizione ecologica e resilienza

Azione II.2i.2 - Efficiamento energetico nelle imprese

Azione II.2ii.2 Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese

Bando Efficienza Energetica e fonti rinnovabili nelle imprese - Sportello 2024

F.A.Q. - versione 26/06/2025

SI RACCOMANDA UNA PRELIMINARE E ATTENTA LETTURA DEL BANDO, DI TUTTI GLI ALLEGATI E DEI DOCUMENTI A SUPPORTO DELLA PREDISPOSIZIONE DI QUANTO A CORREDO DELLA DOMANDA PUBBLICATI SULLE PAGINE WEB DEDICATE AL BANDO.

1 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

1.1 E' possibile presentare domanda esclusivamente sulla Azione II.2ii.2 "Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili"?

Sì è possibile presentare domanda esclusivamente sulla Azione II.2ii.2, senza che l'intervento proposto sia obbligatoriamente abbinato ad interventi di "efficientamento energetico" nell'ambito di una domanda di agevolazione sul PR 21-27 o riguardare iniziative che implementano e rendono più performanti dal punto di vista energetico gli interventi realizzati con la programmazione POR FESR 2014-2020 – Asse IV Azione IV.4b.2.1. di cui alle d.d. 310/A1904A del 30/05/2016 e n. 48/A1616A dell' 11/02/2020.

1.2 E' possibile presentare domanda su entrambe le Azioni: Azione II.2i.2 " efficientamento energetico" e Azione II.2ii.2 " Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili"?

Sì è possibile, ma dovranno essere presentate due domande distinte, una per ogni Azione.

Nel caso in cui venga presentata precedentemente domanda sulla Azione II.2ii.2 (FER) e successivamente sulla Azione II.2i.2 (EFF), l'agevolazione sulla Azione II.2ii.2 (FER) potrà essere rimodulata in funzione dei consumi finali dichiarati considerando anche quanto riportato nella domanda a valere sulla Azione II.2i.2 (EFF).

A prescindere dall'eventualità della presentazione di domanda su entrambe le Azioni e indipendentemente dalla sequenza temporale delle stesse, si suggerisce di dare evidenza nella Diagnosi Energetica e nella Relazione Tecnico Economica della prima istanza presentata, già di tutti gli interventi previsti nelle domande di agevolazione a valere sulle differenti Azioni e dei conseguenti risparmi e consumo finale di energia stimati nella situazione finale contemplante la sinergia degli interventi previsti sulle differenti Azioni.

Per le modalità di presentazione delle domande sulle rispettive Azioni occorre attenersi al paragrafo 3.1 del Bando.

1.3 Se un'azienda ha già installato pannelli fotovoltaici a sua cura e spese senza alcun finanziamento FESR, può partecipare al bando per l'installazione di sistemi di accumulo e stoccaggio? Inoltre il revamping di un impianto fotovoltaico esistente (oggetto di contributo GSE) per sostituzione con pannelli di nuova tecnologia più performante è agevolabile? (GSE quindi non autoconsumo).

Sì, i sistemi di accumulo e stoccaggio sono previsti sulla domanda "RINNOVABILI".

Non sono infine ammissibili interventi di revamping su impianto fotovoltaico esistente (es. sostituzione pannelli o inverter), bensì solamente impianti a fonti rinnovabili di nuova costruzione.

1.4 Nel caso di PAS per FV occorre trasmetterla in allegato alla domanda?

La Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), trattandosi di un documento che sostituisce la DIA (Denuncia di Inizio Attività), non è da acquisire/presentare prima di trasmettere la domanda di ammissione all'agevolazione.

1.5 Stiamo costruendo una nuova sede operativa e vorremmo mettere un impianto fotovoltaico, questo bando può accompagnarci nell'investimento?

No, la costruzione di nuove sedi comporta l'ottemperanza di quote rinnovabili obbligatorie (cfr. il combinato disposto da D.M. 26.06.2015 e D.Lgs. 199/21). Inoltre, la nuova sede non ha un Diagnosi energetica basata su almeno due anni di consumo utile a "validare" il modello energetico.

1.6 E' ammissibile l'installazione di un impianto fotovoltaico su immobile in affitto? La spesa è stata sostenuta dal conduttore.

Qualunque intervento ammissibile può essere anche sostenuto da un conduttore e riguardare un immobile in affitto. Tuttavia, se, come si intuisce dalla domanda, l'investimento è già stato "sostenuto" non è più ammissibile, perché le spese ammissibili sono soltanto quelle sostenute dopo la presentazione della domanda, fatta eccezione per le spese tecniche.

1.7 Le esclusioni previste dall'art. 7 del regolamento 2021/1058 (ad es. smaltimento rifiuti) riguardano solo l'ambito dell'investimento oppure proprio l'attività svolta dal soggetto richiedente? Nello specifico, è ammissibile ad agevolazione un'azienda che svolge come attività prevalente quella di smaltimento rifiuti e voglia realizzare investimenti in efficienza energetica e fonti rinnovabili in due siti in cui l'attività primaria è quella di recupero e preparazione per il riciclaggio di rifiuti?

In linea di massima, se gli interventi previsti riguardano l'efficientamento di linee di produzione volte alla riduzione dei rifiuti da destinare a discarica, nonostante occorra una analisi approfondita del progetto una volta presentato, è possibile ritenere che gli interventi proposti siano ammissibili al bando.

Per approfondimenti ed evitare sovrapposizioni si richiama comunque quanto previsto dalle azioni del PR FESR Piemonte 21-27 inerenti l'Obiettivo Specifico 2.6, a pag. 84, i cui beneficiari sono anche le PMI.

Il testo del PR approvato dalla Commissione Europea è reperibile al seguente link:
[https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-11/
pr_fesr_piemonte_2021_2027.pdf](https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-11/pr_fesr_piemonte_2021_2027.pdf)

1.8 Ho ottenuto l'agevolazione sull'edizione 2023 dello stesso bando. Posso fare domanda a valere sulla presente edizione (2024)?

Sì, è possibile presentare domanda. Ovviamente l'intervento proposto non dovrà risultare in sovrapposizione con il progetto agevolato con la domanda relativa al bando 2023.

2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

2.1 Le MICRO Imprese possono partecipare al Bando?

Sì.

2.2 Una PMI con un processo produttivo già attivo, che installa un nuovo impianto di cogenerazione ad alto rendimento per soddisfare i propri consumi, può rientrare tra i beneficiari del bando?

Tra i destinatari del Bando rientrano le PMI, così come è ammissibile il finanziamento di impianti C.A.R..

2.3 Un'impresa avente sede legale non in Piemonte, ma sito produttivo in Piemonte può accedere al bando per un intervento da realizzare nel sito situato in Piemonte?

Sì, l'unità locale dove viene realizzato l'intervento deve essere sita e operativa in Piemonte e deve risultare attiva e produttiva al momento della presentazione della domanda.

2.4 Quali settori sono ammissibili ai sensi del bando?

A differenza della passata programmazione in cui vi era un preciso elenco di attività economiche ammissibili che si basavano sul Codice ATECO della sede dell'intervento, nella presente Misura risultano esclusi solo:

- gli ambiti di cui all'Art. 7 del Regolamento (UE) 2021/1058;
- quelli esclusi dal campo di applicazione di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014.

Di conseguenza, fatte salve le limitazioni specificate al precedente elenco, possono essere ammissibili interventi presentati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dalle imprese del comparto alberghiero e dalle imprese del comparto commercio.

2.5 Le imprese in possesso della Certificazione ISO 14001 o EMAS, secondo il D.Lgs. 102/2014, non sono tenute anche se grandi imprese alla diagnosi energetica. Sono quindi obbligate a redigerne una al solo scopo di accedere al Bando?

Il documento di diagnosi energetica è un requisito di ammissibilità al bando.

2.6 Quali sono i soggetti abilitati a fornire la diagnosi energetica?

La diagnosi energetica deve essere redatta secondo i requisiti espressi all'Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014 ovvero secondo le norme tecniche ISO 16247 1:4.

Per le imprese soggette all'obbligo di diagnosi ai sensi del D.Lgs. 102/2014, i soggetti abilitati alla redazione delle stesse sono quelli indicati all'art. 8 comma 1 del decreto a partire dal 19/07/2016.

2.7 Un'impresa interessata a realizzare interventi (relativi all'Azione Efficientamento o all'Azione Rinnovabili) in più sedi/unità locali in Piemonte quante domande può presentare?

Una sola domanda per ogni Azione, in cui vengano riportati tutti gli interventi da realizzare sul territorio piemontese. Si ricorda inoltre che il bando, al par. 2.2, specifica che: *"per ogni Azione, la*

stessa impresa può presentare una sola domanda di agevolazione ad eccezione del caso in cui l'impresa ha già presentato domanda sulla relativa Azione e la stessa è stata respinta prima della concessione oppure l'impresa ha presentato formale rinuncia alla stessa".

2.8 Le ESCo sono ammissibili come beneficiari del Bando?

Destinatari del Bando sono le Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI) e le Grandi Imprese (GI), nel rispetto degli specifici ambiti di intervento, che soddisfano i criteri di cui al Capitolo 2.1 del Bando e, in particolare le "Caratteristiche della sede di realizzazione del progetto: la sede o l'unità locale ove verranno realizzati gli interventi deve essere sita e operativa in Piemonte e risultare attiva e produttiva".

Costituisce requisito di ammissibilità la presenza di una diagnosi energetica correlata all'unità produttiva, redatta secondo i criteri espressi nell'allegato 2 del D. Lgs. 102/2014, che descriva razionalmente l'efficacia tecnico-economica degli interventi proposti ad agevolazione.

Nel caso in cui una ESCo sia in possesso dei requisiti di ammissibilità può dunque presentare domanda di agevolazione a valere sulle linee di intervento ritenute pertinenti.

Nel caso in cui l'intervento proposto riguardi l'installazione di un cogeneratore ad alto rendimento, il proponente dovrà dettagliare, nel documento di diagnosi energetica, l'efficacia dell'intervento in relazione all'assorbimento dell'energia prodotta, integrando la diagnosi stessa con il quadro dei fabbisogni energetici di riferimento con opportuna perizia.

Non saranno riconosciuti ammissibili gli interventi di cui alle lettere b), c), d), e) dell'Azione - EFFICIENTAMENTO che non riguardino meramente l'unità locale del proponente né incentivabili interventi di produzione di energia da fonte rinnovabile (Azione - RINNOVABILI) non destinati all'autoconsumo della stessa unità locale.

2.9 Sono un'impresa con 2 sedi in Piemonte. Posso presentare una domanda a valere sull'Azione "Efficientamento" per la sede 1 e una domanda a valere sull'Azione "Rinnovabili" per la sede 2?

Si. Lo stesso vale per sedi adiacenti con indirizzi diversi, sedi in comuni limitrofi e altre simili fattispecie. Si suggerisce di dare evidenza nella Diagnosi Energetica e nella Relazione Tecnico Economica di tutti gli interventi previsti nelle domande di agevolazione sulle diverse Unità Locali, tenendo conto di quanto indicato nella FAQ 1.3.

2.10 Al paragrafo 2.3.3 - Condizioni specifiche di ammissibilità del bando si legge che gli interventi proposti devono soddisfare, tra gli altri, il seguente requisito: "al momento della presentazione della domanda non devono essere obbligatori per il soggetto richiedente (ad esempio, prescrizioni derivanti da leggi in materia di ambiente, da provvedimenti di autorizzazione, ecc.). Come si deve interpretare ?

Non verranno finanziati interventi obbligatori, ovvero quelli che devono essere realizzati per ottemperare a norme in vigore e a prescrizioni.

Nel medesimo par. 2.3.3 (a cui si rimanda) vengono altresì riportate le specifiche condizioni di ammissibilità per la finanziabilità degli interventi che vengono attuati per conformarsi a norme dell'Unione che sono state adottate ma che non sono ancora in vigore nell'ordinamento nazionale.

2.11 Un'impresa intende rilevare un capannone dismesso sul quale vorrebbe effettuare successivamente la presentazione della domanda interventi di efficientamento energetico (lato involucro e/o impianti): non disponendo di uno storico dei consumi (e nemmeno di una rilevazione dei consumi sui due anni precedenti) come è possibile dimostrare il risparmio energetico derivante dagli interventi rispetto la situazione esistente all'acquisto? E' possibile prendere a riferimento i consumi della sede precedente?

Per essere certi del risparmio energetico-emissivo conseguito dall'intervento è necessario avere almeno due anni di consumi monitorati ed una Diagnosi energetica basata almeno su questo biennio di consumi, che consente di validare il modello energetico ai sensi della norma UNI CEI EN 16247:2022. Tutte le altre assunzioni o stime risultano difficilmente verificabili e ammissibili, pertanto escludono l'ammissibilità dell'intervento alle agevolazioni previste dal bando.

2.12 E' ammissibile per l'azione "promozione dell'utilizzo energie rinnovabili" l'installazione di un impianto fotovoltaico a terra?

La fattispecie non è esclusa né dal Reg. 651/14 né dal Bando, tuttavia è necessario fare una verifica dei vincoli urbanistico-territoriali gravanti sull'area dell'unità locale dell'impresa oggetto dell'intervento e qualora necessario sottoporre il progetto a procedimento di V.I.A. produrre l'atto conclusivo a corredo della domanda di agevolazione.

Come previsto dal par. 2.3 del Bando, l'installazione a terra può avvenire in aree aventi destinazione d'uso non agricola alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

2.13 Per gli impianti di produzione con il documento di richiesta di allaccio alla rete (da allegare alla domanda) si intende la richiesta inviata al DSO per l'emissione del preventivo oppure bisogna già essere in possesso del preventivo di connessione emesso dallo stesso?

Si intende la richiesta inviata dal proponente al DSO (Distribution System Operators).

2.14 Una impresa che si occupa della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli può fare domanda?

Sì, se in possesso dei requisiti richiesti al par. 2.1 del bando e fermo restando le limitazioni previste dall'art. 1 comma 3 lettera c del Reg. (UE) n. 651/2014.

2.15 Le RSA (con regolare iscrizione al registro Imprese) sono ammissibili come beneficiari del Bando?

Sì, non sono previste limitazioni di codici ateco ad eccezione degli ambiti esclusi dal Regolamento (UE) 651/14 art. 1 "Campo di applicazione" e dal Regolamento (UE) 1058/2021 art. 7 "Esclusione dall'ambito del FESR".

2.16 Se una società è controllata da un Fondo di Investimento, può presentare domanda di agevolazione o il Fondo di investimento è equiparabile ad una Società Fiduciaria?

In linea di massima, il fatto che ci sia un controllo da parte di un fondo di investimento non preclude la possibilità di presentare domanda in quanto nel calcolo del dimensionamento rientrano anche le grandi imprese,

Inoltre è possibile presentare domanda di agevolazione sia che il controllo sia attribuito ad un fondo di investimento o ad una Società una fiduciaria, in quanto casi equiparabili.

Occorre però verificare come si configura la partecipazione, ovvero che il Fondo o la Società Fiduciaria, al di là di detenere delle quote nell'impresa in quale maniera partecipa alle attività di gestione dell'impresa e in che modo è esercitato il controllo.

2.17 Un consorzio di imprese può fare domanda? e un A.T.I. o R.T.I.?

Un consorzio di imprese può fare domanda, fermo restando il rispetto dei requisiti del bando, in particolare quelli previsti al par. 2.1.

A.T.I. o R.T.I. non sono invece ammesse, visto che sono forme giuridiche temporanee di aggregazioni di imprese.

2.18 Una cooperativa può fare domanda?

Sì, fermo restando il rispetto dei requisiti del bando, in particolare quelli previsti al par. 2.1.

2.19 Una società privata a capitale pubblico può fare domanda?

Sì, fermo restando il rispetto dei requisiti del bando, in particolare quelli previsti al par. 2.1.

2.20 Se allego alla domanda una delibera di una banca che non è ancora "convenzionata" con Finpiemonte, l'istanza viene respinta?

In questi casi Finpiemonte, prima di attivare l'istruttoria, verificherà con l'istituto di credito che ha rilasciato la delibera all'impresa l'effettiva intenzione ad attivare il convenzionamento con Finpiemonte (sia il Convenzionamento Quadro sia l'attivazione dell'operatività sulla presente misura). In caso negativo la domanda verrà respinta e dovrà essere ripresentata (ovviamente allegando una nuova delibera di una banca convenzionata/interessata a convenzionarsi). In caso positivo Finpiemonte procederà con l'istruttoria. L'eventuale concessione dell'agevolazione rimane comunque subordinata al completamento dell'iter previsto per il convenzionamento (sia il Convenzionamento Quadro sia la firma della Scheda Tecnica prevista per la presente misura). Tutto l'iter di convenzionamento così come sopra descritto deve comunque concludersi in tempi rapidi o comunque ragionevoli, al fine di non rallentare la cantierabilità dell'intervento.

2.21 Per quanto attiene al punto 4 del paragrafo 3.1 del bando), si segnala che l'ottenimento delle autorizzazioni potrebbe costituire un elemento ostativo alla possibilità di presentare la domanda in quanto, in taluni casi (CHP, Caldaia Biomassa, etc.):

- l'iter autorizzativo potrebbe richiedere più tempo di quello a disposizione dalla data di apertura del bando (o dalla data di pubblicazione) alla data di chiusura;

- potrebbe necessitare di un livello di dettaglio della progettazione esecutiva, tale da poter comportare l'assunzione di impegni vincolanti con i fornitori (in quanto va identificata non solo la soluzione tecnologica ma anche il fornitore e la specifica fornitura) non compatibile con il principio di necessità dell'aiuto, che prevede che tali impegni siano assunti solo dopo la presentazione della domanda
- è indipendente dal controllo dell'azienda/richiedente, ma è subordinato agli iter burocratici (più o meno articolati) della Pubblica Amministrazione e dei vari Enti coinvolti.

Come prescritto dal bando, le autorizzazioni sono necessarie per il rispetto del cronoprogramma. Le tempistiche per l'ottenimento dei permessi/autorizzazioni sono a carico del soggetto proponente e non possono gravare sulle tempistiche di attuazione del PR FESR.

Rimane inteso che l'individuazione del fornitore, che si auspica avvenga per tutti i progetti, non implica la sottoscrizione di un obbligo ad acquisire la fornitura. Il livello di dettaglio del preventivo per individuare con precisione il dimensionamento/caratteristiche dell'impianto ovviamente costituiscono l'ambito di discrezionalità del potenziale beneficiario e del fornitore.

3 INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI - METODOLOGIE DI CALCOLO - IMMUNIZZAZIONE - DNSH

3.1 In caso di interventi tecnici (modifiche meccaniche, elettromeccaniche, elettroniche) in grado di aumentare l'efficienza energetica, i relativi costi sono tutti agevolabili?

Sì, si faccia riferimento al Capitolo 2.5 e 2.6.

3.2 Il bando prevede che gli interventi abbiano un risparmio di emissioni/energia, parametrato alla capacità produttiva preesistente, calcolato in kg di CO2 equivalente per euro investito. Tale risparmio in che arco temporale deve essere realizzato? Inoltre, il rapporto tra emissioni di CO2 per ogni euro investito è da ottenere calcolandolo IVA inclusa o esclusa?

Il paragone deve essere condotto rispetto alla situazione preesistente in un arco temporale pari ad un anno solare assunto a base di calcolo nella diagnosi energetica, prestando attenzione a mantenere invariati i fattori di carico dei macchinari/impianti, o a motivare eventuali modifiche riportando il calcolo dei kg di CO2 equivalente a grandezze caratterizzanti il processo (quali ad esempio il numero di pezzi prodotti, kg di materiale trattato etc.). I dati utilizzati per il calcolo devono essere facilmente verificabili.

Infine si precisa che l'indice di riduzione di emissioni CO2 su costo investito è da intendersi IVA esclusa.

3.3 Un progetto complesso di efficientamento energetico comprende evidentemente tutte le opere necessarie alla realizzazione dello stesso, compresa quindi la rimozione o messa in sicurezza di materiali nocivi come l'amianto. Sono ritenuti ammissibili i costi relativi alla bonifica dei materiali contenenti amianto o di altri materiali nocivi?

L'Agenzia di Coesione Territoriale con la nota prot. 9334 del 26.05.2016 chiarì che qualora il costo della rimozione e smaltimento dell'amianto o di altri materiali nocivi rappresenti una parte rilevante o addirittura maggioritaria dell'intervento, questo non potrebbe più configurarsi come di risparmio energetico, bensì come un intervento di bonifica, non ammissibile agli Obiettivi Specifici RSO2.1 - *Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra* e RSO2.2 - *Promuovere le energie rinnovabili in conformità con la Direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili*.

Il nuovo Bando approvato il 06/05/2024 (cfr. paragrafo 2.6 - Spese ammissibili del Bando) estende questo assunto anche alle spese per la messa in sicurezza (sismica o ambientale) degli impianti/edifici oggetto di agevolazione e/o eventuali opere necessarie alla "resa a prova di clima" delle opere finanziate, nel limite massimo del 30% della spesa per fornitura e installazione/posa in opera, fermo restando che non si tratti di un obbligo di legge.

Ad esempio, nel caso dello smaltimento di materiali contenenti amianto la ricognizione dei MCA operata dal richiedente ai sensi del D.M. 04.09.1999 non abbia rivelato la necessità di intervento di rimozione o messa in sicurezza e quindi l'intervento di detti manufatti è necessario al solo fine della realizzazione delle opere oggetto della domanda di contributo.

~~Inoltre gli interventi per la "resa a prova di clima" devono essere giustificati dalla valutazione descritta nell'apposito documento di supporto "Immunizzazione dagli effetti del clima" pubblicato sulle pagine web dedicate al Bando.~~

3.4 Se riportiamo sulla nostra domanda un valore di investimento superiore alle dimensioni progettuali previste da Bando (3 ML per MPMI e 5 ML per GI) su quale importo si deve fare il calcolo per il risparmio di energia/emissioni per ogni euro investito? Esempio: un investimento da 12 MLN euro su un tetto massimo finanziabile di 3 MLN euro per il calcolo del risparmio dovremmo inserire a denominatore 12 MLN euro oppure 3 MLN euro?

Il risparmio in termini di energia primaria e/o di emissioni risparmiate è da calcolarsi sull'intero importo investito, anche quando questo eccede l'importo massimo ammissibile dal Bando. Quindi, alla luce dell'esempio sopra riportato, a denominatore dovrà essere riportato 12 ML euro.

3.5 Nel caso di interventi a valere sull'Azione "Efficienza Energetica" per cui è previsto il calcolo dei "costi ammissibili" ai sensi dell'art. 38 comma 3 del Reg. (UE) n. 651/2014, vengono finanziati solo i suddetti "costi ammissibili" oppure l'intero investimento?

No, viene finanziato l'intero investimento. I "costi ammissibili" servono per verificare che l'aiuto che si genera tramite il mix agevolato (finanziamento e contributo) richiesto non superi l'intensità massima prevista dal Reg. (UE) n. 651/2014 per la tipologia di intervento che si vuole realizzare e per la dimensione aziendale dell'impresa. Per maggiori dettagli vi invitiamo a fare riferimento a quanto previsto al par. 2.7 del bando.

3.6 Per quali tipologie di intervento è necessario effettuare il calcolo dei "costi ammissibili" ai sensi dell'art. 38 comma 3 del Reg. (UE) n. 651/2014 prevedendo un raffronto con lo scenario controfattuale costituito da "impianti tradizionali" o dal valore attuale netto dell'investimento per la manutenzione, la riparazione e l'ammodernamento degli impianti e delle attrezzature esistenti?

Di norma è previsto il calcolo dei "costi ammissibili" effettuando un raffronto (secondo le due modalità sopra indicate) per gli interventi in Linea b) e in Linea e) relativi all'Azione II.2.i.2.

Il Bando prevede la possibilità di non effettuare il calcolo "di raffronto" (quindi senza la presenza di uno scenario controfattuale) in due casi:

- 1) qualora non sia tecnicamente disponibile alternativa controfattuale (casistica che deve essere adeguatamente motivata nella Relazione Tecnico Economica);
- 2) nel caso in cui il proponente decida in fase di presentazione della domanda di dimezzare l'intensità dell'aiuto prevista per il medesimo intervento, come meglio definito nell'allegato 5 al bando "Schema di Relazione tecnico - economica" - paragrafi 3.2 e 4.7.

3.7 In caso di intervento sulle linee b) ed e) della Azione Efficienza Energetica, per la definizione dei "costi ammissibili" ai sensi dell'art. 38 comma 3 del Reg. (UE) n. 651/2014, quale opzione devo selezionare per la determinazione dello scenario controfattuale?

Per la determinazione dei "costi ammissibili" nel caso di domanda di agevolazione sulle linee b) ed e) della Azione Efficienza Energetica, per ogni singolo intervento proposto, è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- nel caso in cui non sia presente una alternativa controfattuale sul mercato che risponda ai limiti minimi di normativa previsti per l'intervento proposto, i "costi ammissibili" sono i costi

dell'intero progetto (salvo il rispetto delle percentuali previste dal bando relativi alle singole voci di spesa)

- nel caso in cui sia presente sia presente una alternativa controfattuale sul mercato che risponda ai limiti minimi di normativa previsti per l'intervento proposto, il proponente può:
 - non presentare preventivi / giustificativi di confronto dimezzando in automatico le percentuali massime di intensità dell'aiuto previste dal bando; in questo caso i costi ammissibili sono quelli dell'intero progetto
 - presentare preventivi / giustificativi di confronto mantenendo le percentuali massime di intensità dell'aiuto previste dal bando; in questo caso i costi ammissibili sono dati dalla differenza tra l'intervento proposto in domanda e l'alternativa controfattuale disponibile sul mercato

Un esempio comparativo dei casi sopra esposti è riportato al par. 4.6 dello schema di RTE.

3.8 Sono ammissibili al finanziamento impianti FER che prevedano la connessione alla rete elettrica nazionale regolata dal meccanismo dello scambio sul posto?

L'istruttoria dovrà valutare che il dimensionamento impiantistico sia effettuato in funzione del fabbisogno energetico. Evidentemente la variabilità della produzione e della capacità di assorbimento (stagionalità, cicli produttivi, festività) induce a dover 'gestire' la quota eccedente di energia prodotta per cui risulta verosimile, in un'ottica di economicità della spesa, il ricorso allo scambio sul posto laddove opportunamente motivato. Il nuovo Bando ha esplicitato la possibilità di ricorrere ai sistemi di accumulo al fine di ottimizzare l'autoconsumo a supporto degli impianti FER, e sono ritenuti anch'essi una spesa ammissibile.

3.9 Sono finanziabili interventi per l'installazione di pannelli solari qualora ci si inserisca in una CER?

Sì, purché venga rispettato il limite imposto dal bando relativo alla produzione di energia rinnovabile da impianto FER installato. In particolare si ricorda che la produzione di energia rinnovabile deve essere destinata alla copertura del fabbisogno medio annuo della impresa proponente, definito in base alla diagnosi energetica allegata alla domanda di agevolazione.

3.10 Un intervento di Re-lamping, con la sostituzione di tutti i corpi illuminanti dell'azienda può essere considerato un intervento ricadente nell'efficientamento energetico dell'edificio?

Sì, l'intervento è ammissibile all'agevolazione qualora si tratti di sostituzione di corpi illuminanti esistenti con tecnologie più efficienti (LED) e contestuale riduzione della potenza installata.

Si precisa che, in seguito alle modifiche introdotte al Reg. 651/14 dal Reg. 1315/2023, nel caso di intervento su un solo elemento edilizio, oltre ad ottenere un risparmio di energia primaria pari almeno al 10% rispetto alla situazione ex-ante, la spesa sostenuta per detto intervento non può essere superiore al 30% della dotazione destinata alle misure di efficienza energetica: ne consegue che, in tal caso, occorre prevedere contestualmente almeno un altro intervento di efficienza a valere sulle altre Linee della medesima Azione II.2i.2 per cui l'importo destinato all'intervento sul singolo elemento edilizio sia, sulla spesa totale del progetto di efficienza energetica, inferiore alla percentuale sopra indicata.

es. sostituzione LED (linea c): 30.000€

intervento di recupero calore (linea b): 75.000€

TOTALE: 105.000€

verifica "30% dotazione per intervento su un singolo elemento edilizio":

$30.000/105.000 = 28,57\% < 30\% \rightarrow$ LIMITE RISPETTATO

3.11 Nella linea c) del Bando "EFFICIENZA" possono rientrare l'impianto di climatizzazione dell'area produttiva e i serramenti ad alta efficienza energetica?

Sì, purché rispettino i requisiti del Bando e superino i requisiti del DM 26.06.2015 per una quota parte che raggiunga la spesa minima ammissibile (€ 50.000 per MPMI e € 300.000 per GI), previo rispetto dei limiti di risparmi di energia primaria ed emissioni Bando.

3.12 Tra le rinnovabili agevolate all'interno del bando non ci sono le pompe di calore; la sostituzione di una caldaia termica con una pompa di calore può essere considerata un intervento di efficientamento energetico?

Le pompe di calore rientrano nella definizione riportata dal D.Lgs. 199/2021, comma 1, lettera b):

"energia dell'ambiente": energia termica naturalmente disponibile ed energia accumulata in ambienti confinati, che può essere immagazzinata nell'aria dell'ambiente, esclusa l'aria esausta, o nelle acque superficiali o reflue" [...] Se l'introduzione di una pompa di calore sostituisce un "impianto termico"¹ a servizio della climatizzazione indoor, può considerarsi un intervento di efficientamento energetico di edificio, rientrante nella Linea c); se integra altri impianti termici esistenti, può rientrare nella Linea c) sia della domanda di efficientamento sia rinnovabili. Ancora, se la pompa di calore è a servizio di usi industriali potrebbe rientrare anche nell'efficientamento di linee produttive, ma bisogna esaminare il caso specifico, per questo si rimanda alla valutazione del Comitato Tecnico.

3.13 Premesso che non tutte le aziende sono allineate ai limiti minimi previsti dal D.M. 26.06.2015, cosa sarà realmente finanziato? Tutta la spesa sostenuta dall'azienda o solamente quei costi che permettono il superamento dei requisiti minimi?

Come nella passata programmazione e nel precedente bando 2023 è agevolabile soltanto la quota parte che permette il superamento dei requisiti di legge.

¹ L'ultima definizione di impianto termico, introdotta dal D.Lgs. 48/2020 che ha modificato il D.lgs. 192/05 (art. 2, comma 1, l-tries), recita:

(l-tries) "impianto termico": impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;

3.14 Nel caso di un intervento sull'Azione "Efficienza", quali sono le differenze che mi porterebbero a dover scegliere di inserire un macchinario (centro di lavoro, pressa, laser....) nella linea b) dove è necessario evidenziare e dimostrare il risparmio di energia 1 kWh/€ piuttosto che nella linea e)?

Se il macchinario si inserisce in una linea di produzione esistente, efficientandola, si sceglie la Linea b); se il macchinario rappresenta una nuova linea (ad esempio un nuovo prodotto o il confezionamento finora commissionato ad un fornitore esterno), si sceglie la Linea e).

Nel secondo caso, è vero che non è richiesto il requisito sul risparmio di energia primaria in termini di kWh/€, ma si deve rispondere al principio DNSH.

3.15 Come si fa nella pratica ad ottemperare al requisito DNSH?

Come indicato nel paragrafo 3.3. dell'indice guida della RTE, Allegato 5 del Bando.

3.16 Nei sistemi di building automation si possono considerare ammissibili anche i sistemi di sensoristica propedeutici all'installazione di sistemi di building automation?

Sì.

3.17 Presso una delle nostre due sedi già presenti sul territorio piemontese vorremmo eseguire un intervento di efficientamento energetico e installare un impianto fotovoltaico. Per determinare il fabbisogno energetico da cui deriva la potenza dell'impianto fotovoltaico, possiamo considerare i consumi di entrambe le sedi?

Il fabbisogno da calcolare per definire l'autoconsumo può essere la somma di entrambe le sedi e deve risultare dalla Diagnosi energetica. Si suggerisce di dare evidenza nella Diagnosi Energetica e nella Relazione Tecnico Economica di tutti gli interventi previsti nelle domande di agevolazione sulle diverse Unità Locali, tenendo conto di quanto indicato nella FAQ 1.3.

3.18 La sostituzione di caldaie a metano con altre più efficienti (che rispettano gli indici di risparmio di emissioni indicati nel Bando), il cui utilizzo serve sia per il riscaldamento, sia per la produzione di vapore per il ciclo produttivo, va indicata nella linea "interventi di razionalizzazione dei cicli produttivi..." o "interventi di efficientamento energetico di edifici delle imprese..."?

Trattandosi di un impianto a servizio anche della produzione va inserito nella Linea b).

Si sottolinea che, ai sensi dell'Art. 38, c. 2 ter e 38 bis c. 10 del Reg. 651/14, non è agevolabile l'installazione di generatori di calore alimentati a combustibili fossili.

Infatti, la disposizione citata in detto Regolamento al comma 2ter ha la ratio di evitare che un aiuto sia concesso per l'installazione di apparecchiature alimentate con combustibili fossili, negando pertanto l'accesso alla agevolazione per tale tipo di intervento.

3.19 L'I.V.A. è un costo ammissibile ad agevolazione?

Si precisa che, in seguito alle modifiche introdotte dal Reg. 1315/2023 al Reg. UE 2021/1060), l'IVA non è un costo ammissibile fatti salvi i casi in cui sia realmente e definitivamente sostenuta dal singolo destinatario finale e non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale di riferimento

3.20 Nell'ambito "dell'immunizzazione degli effetti del clima" quale documentazione è necessario produrre con riferimento alla fase 1 di screening? Sono sufficienti valutazioni qualitative e che documentazione di supporto deve essere fornita a garanzia delle valutazioni effettuate? Inoltre, tali valutazioni vanno intese su qualsiasi tipologia di intervento, sia di efficienza energetica che di fonti rinnovabili?

La documentazione necessaria da produrre per la fase di screening è indicata nell'Allegato 2 dell'apposito documento pubblicato sul portale web dedicato al bando: Immunizzazione dagli effetti del clima. Va resa come indicato nell'allegato 5 del Bando all'interno della relazione tecnico-economica.

La valutazione delle opzioni di adattamento può essere quantitativa o qualitativa, in funzione della disponibilità di informazioni e di altri fattori. In ragione della tipologia e degli interventi finanziati dal presente bando e dei dati attualmente disponibili a livello regionale, il proponente ai fini della verifica di resilienza climatica procede con una valutazione qualitativa di screening della vulnerabilità e dei rischi del progetto, dando risposta alle domande della tabella di cui all'Allegato 1 del documento Immunizzazione dagli effetti del clima .

Tuttavia tenendo conto che la determinazione del «livello accettabile» di rischio dipende dall'esperto o dal gruppo di esperti che effettua la valutazione e dal rischio che il promotore del progetto è disposto ad accettare; è sempre facoltà del proponente la scelta di effettuare fin dall'inizio un'analisi di maggior dettaglio, con riferimento al paragrafo 3.3 della Comunicazione (2021/C 373/01).

Inoltre sempre a giudizio dell'esperto o del gruppo di esperti vi possono anche essere elementi del progetto considerati infrastrutture non essenziali per cui i costi delle misure di adattamento superano i benefici derivanti dalla prevenzione dei rischi; l'opzione migliore potrebbe essere quella di accettare che, in alcune circostanze, le infrastrutture non essenziali non siano all'altezza.

Infine, le valutazioni su esposte vanno eseguite su qualsiasi tipologia di intervento. Come specificato nel punto 2.3.1. Immunizzazione degli effetti del clima del Bando, ai sensi dell'art. 73 lettera j) del Reg. (UE) 2021/1060 il Bando garantisce che i proponenti rispettino il criterio dell'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture, la cui durata attesa è di almeno cinque anni. La valutazione e la eventuale previsione di misure atte a garantire l'immunizzazione dagli effetti del clima riguarda tutte le opere oggetto dell'agevolazione.

Per ciascun rischio significativo individuato occorre valutare misure di adattamento mirate. Le misure preferite dovrebbero quindi essere integrate nella preparazione del progetto e/o nel suo funzionamento allo scopo di migliorare la resilienza climatica.

Occorre infine compilare la dichiarazione di cui all'Allegato 7 del Bando (Climate Proofing).

Si prega di rivolgere i quesiti sul tema "immunizzazione" a:
cambiamento.climatico@regione.piemonte.it.

3.21 Nella mia sede/unità locale ho un notevole fabbisogno di energia elettrica ma non ho spazio fisico per realizzare un nuovo impianto di produzione di energia elettrica rinnovabile (ad esempio un fotovoltaico). Posso comunque presentare una domanda a valere sull'Azione Rinnovabili per realizzare l'impianto in un sito di intervento (differente rispetto alla sede/unità locale dove ho il fabbisogno e per cui NON è possibile dimostrare la presenza di una sede "attiva e produttiva" in visura camerale) sfruttando la possibilità offerta dal Testo Integrato per l'Autoconsumo Diffuso (TIAD) previsto dalla delibera ARERA 727/2022/R/eel e s.m.i?

Si, è possibile. La domanda dovrà fare riferimento ad una sede/unità locale avente tutte le caratteristiche previste dal bando e dovrà altresì fornire adeguato dettaglio relativamente al sito d'intervento prescelto, facendo i dovuti riferimenti all'applicazione del TIAD. Nel caso in cui venga individuato un terreno come sito d'intervento, si ricorda che il bando non prevede la finanziabilità in aree aventi destinazione agricola.

4 DIAGNOSI ENERGETICHE

4.1 È ammissibile tra le spese rendicontabili quella sostenuta per la diagnosi quietanzata precedentemente all'invio della domanda di finanziamento?

In linea generale sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di agevolazione, salvo *“La richiesta di permessi, la realizzazione di studi di fattibilità o il versamento di caparre e cauzioni per la partecipazione a procedure competitive (a titolo di esempio aste fallimentari) non sono considerati come avvio dei lavori”* (fonte SI.GE.CO. approvato con D.D. n. 277/A19000 del 29/06/2023 e successivamente modificato dalla D.D. n. 105/A19000 del 20/03/2024)

Pertanto, la diagnosi energetica, essendo equiparata ad uno studio di fattibilità, può essere quietanzata precedentemente all'invio della domanda di finanziamento.

4.2 Per le diagnosi energetiche essendo obbligatorio dal D.Lgs. 102/2014 la redazione da parte di EGE e ESCO solo per le Imprese energivore o grandi imprese, per tutte le altre è sufficiente Diagnosi da parte di tecnico abilitato? Come per edifici pubblici e residenziali?

Sì. Rimane ovviamente l'obbligo, così come previsto dal par. 3.1 del bando, che la diagnosi energetica sia comunque sottoscritta con firma digitale, da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia, anche qualora sia previsto per obbligo normativo la redazione di detto documento da parte di EGE o ESCO. Di conseguenza, una diagnosi redatta e firmata solamente da un EGE non risponde a quanto previsto dal bando.

4.3 Il sostegno agli interventi è assicurato esclusivamente alle iniziative individuate attraverso una diagnosi energetica, almeno su base biennale, in conformità alle norme vigenti in materia. Vorrei avere maggiori informazioni sulla richiesta di diagnosi energetica su base biennale. Come si traduce tale richiesta? Occorre tenere conto dei consumi di almeno due anni precedenti l'invio della domanda? E quale anno verrà preso come riferimento?

La Diagnosi Energetica proposta deve contemplare tutti gli interventi possibili che l'impresa potrebbe mettere in campo per ottenere risparmi in termini di energia primaria e di emissioni in atmosfera e climalteranti, anche quelli non proposti in domanda di agevolazione.

Come indicato dal Bando al paragrafo 3.1 – Come presentare la domanda, la Diagnosi Energetica deve essere conforme all'Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014 e s.m.i. e le modalità operative sono definite dalle norme UNI CEI TR 11428 ed UNI CEI EN 16247. A tal fine, si suggerisce di consultare il portale dell'ENEA, alla pagina:

<https://www.energiaefficiente.enea.it/servizi-per/imprese/diagnosi-energetiche/indicazioni-operative.html?highlight=WyJkaWFnbm9zaSIsImVuZXJnZXRpY2EiLCJkaWFnbm9zaSBlbmVyZ2V0aWNhIIO=>.

Con “base biennale” si intende che la priorità degli interventi di efficientamento energetico previsti in conclusione della diagnosi deve basarsi sui fabbisogni di energia dei due anni precedenti rispetto alla presentazione della domanda, quindi i dati di consumo devono essere rappresentativi e coerenti con lo scopo della diagnosi. Il riferimento ai due anni precedenti rispetto alla presentazione della domanda costituisce la condizione minima per valutare il bilancio energetico di riferimento dell'impresa analizzata e la conseguente corretta valutazione della convenienza degli interventi proposti in domanda. Ad esempio, se si presenta domanda a luglio 2024 per l'efficientamento dell'impianto termico di climatizzazione, è richiesto che ci si basi almeno sui dati

relativi alle due stagioni termiche precedenti 2022-23 e 2023-24. Se queste non sono rappresentative della situazione in atto e non costituiscono un valido riferimento sarà compito dell'esperto valutare la necessità di analizzare ulteriori annualità.

4.4 Al punto 2.2 del Bando si precisa che "Gli interventi devono essere compresi tra quelli suggeriti dalla diagnosi energetica eseguita secondo le specifiche del D. Lgs. 102/2014". Nel caso di una PMI non energivora devono essere comunicati i risultati della diagnosi all'ENEA e all'ISPRA?

Il requisito espresso dal Bando è che la diagnosi energetica sia redatta secondo i criteri espressi dall'allegato 2 del D.lgs. 102/2014, ovvero secondo le specifiche UNI 16247: 1-4. Dunque, ai fini della partecipazione al Bando, un'azienda non obbligata ad eseguire la diagnosi energetica del proprio sito, non è tenuta a trasmetterla ad ENEA.

Nel caso in cui volontariamente volesse implementare il data base nazionale predisposto da ENEA, trasmettendo la diagnosi, allora dovrà prevedere anche a comunicare ad ENEA i risparmi energetici; infatti, l'art. 7 comma 8 del D.Lgs 102/2014, coinvolge tutte le aziende che abbiano effettuato la Diagnosi Energetica, volontariamente o per rispondere all'obbligo e che attuano un sistema di gestione dell'energia conforme ISO 50001: queste devono comunicare ad ENEA entro il 31 marzo di ogni anno eventuali risparmi energetici conseguiti all'anno n-1 rispetto all'anno n-2.

4.5 Nel caso di interventi di efficientamento energetico degli edifici è possibile utilizzare la diagnosi energetica proposta dai software per la realizzazione dell'APE?

No, l'edificio è parte di una realtà aziendale più ampia, scopo del Bando è quello di incentivare il miglioramento di tutti i processi energetici e quindi, per avere una conoscenza completa, è richiesto che il richiedente abbia consapevolezza del complesso dei fabbisogni energetici della sua attività.

Per questo la diagnosi energetica allegata alla domanda di partecipazione al Bando, non può limitarsi al calcolo delle prestazioni energetiche dell'edificio sulla base della metodologia di cui alle specifiche tecniche UNI TS 11300, ma deve essere conforme ai criteri minimi dell'Allegato 2 del D.lgs. 102/2014 nonché alle pertinenti norme tecniche, che possono essere declinati come segue:

- rappresentazione dei dati di consumo misurati o ricavati in maniera indiretta dalle bollette con frequenza adatta al tipo di analisi richiesta:
 1. distribuzione sufficientemente rappresentativa del consumo dei vettori utilizzati per la produzione di energia termica;
 2. distribuzione del consumo di elettricità almeno mensile;
- esame dettagliato del profilo di consumo energetico, sufficientemente rappresentativo per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale, con scomposizione dei flussi energetici – suddivisi nei diversi vettori – per i servizi presenti (es. per l'elettricità considerare illuminazione parti comuni e pertinenze esterne, apparecchiature e macchinari, ausiliari impianto termico, ecc.; per il gas considerare riscaldamento, ACS, alimentazione CAR, ecc.), considerando un numero significativo di utenze rispetto ai consumi rilevati (es. individuare almeno il 95% dei consumi) ed individuando quelli maggiormente energivori (es. diagramma di Sankey);

- analisi tecnico-economica delle singole opportunità di risparmio con valutazione del tempo di ritorno semplice e del VAN degli interventi ipotizzati, valutando la loro interazione e il beneficio addizionale in modo da supportare, motivandoli, gli interventi individuati;
- individuazione, in modo affidabile, delle opportunità di miglioramento più significative, avvalendosi di un'analisi sufficientemente rappresentativa per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale; in particolare, il modello termoeconomico dell'edificio deve essere validato attraverso il confronto con i consumi reali corretti con i dati climatici del periodo a cui si riferiscono.

Le diagnosi energetiche devono riportare valutazioni di calcolo sufficientemente dettagliate e convalidate per le misure proposte in modo da fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi.

5 MONITORAGGIO

5.1 Riguardo al sistema di monitoraggio da implementare per la rendicontazione annuale del progetto, così come richiesto nella lettera del provvedimento di concessione, c'è la necessità di installare delle apparecchiature apposite per il monitoraggio fisico dell'energia post intervento o se si tratta di un tipo di monitoraggio di altro tipo (economico, sulle tempistiche,...)?

L'indicazione sulla necessità di monitoraggio è da considerarsi relativa ad un sistema di misura puntuale delle quantità di energia processate dal macchinario oggetto del finanziamento.

Un monitoraggio a norma, come spesso raccomandato o richiesto nelle Diagnosi Energetiche allegate ai progetti, richiede apparecchiature MID con possibilità di data logging e quindi possibilità di analisi nel tempo. Il minimo accettabile è un sistema che consente di confermare le ipotesi di progetto, mediante misura fisica e conservazione del dato.

Ad esempio:

- 1 un impianto CAR, per fruire della prevista defiscalizzazione, deve essere equipaggiato con misuratori piombati su ingressi e uscite che monitorano le ore di funzionamento annuo, l'energia consumata in ingresso, l'energia termica ed elettrica prodotta – dati misurati e sottoposti a controlli fiscali;
- 2 un forno fusorio alimentato a gas, se non dispone di un punto di misura, deve esserne dotato insieme alle apparecchiature per la conservazione del dato, in modo tale che sia possibile la verifica di tutti i parametri progettuali necessari alla verifica degli indici dichiarati, come la quantità di ore lavorate, consumi di energia elettrica e termica, ecc..
- 3 un impianto di illuminazione dovrebbe avere almeno un sottocontatore ed un contatore orario integrato, meglio se viene conservata anche la P media.

Al consulente tecnico / progettista spetta il compito di progettare il sistema di monitoraggio più efficace sia ai fini della partecipazione al bando sia ai fini di efficace monitoraggio della gestione dell'energia aziendale, nell'interesse primo dell'imprenditore.

Soltanto in presenza di dati correttamente misurati (e non ipotizzati sulla base di un calcolo teorico) il controllore ha tutti gli elementi per verificare se le premesse progettuali sono confermate o meno.

I costi per il sistema di monitoraggio sono spese ammissibili.

6 CASI PARTICOLARI

6.1 Nel caso specifico, l'intervento di sostituzione della copertura si riferisce alla sostituzione completa della copertura di un fabbricato industriale il cui impianto termico è in condivisione con un altro fabbricato industriale posto nelle immediate vicinanze. In tal caso quindi l'edificio, stante la norma tecnica, è costituito da due fabbricati serviti da un unico impianto termico. Per verificare l'aliquota di riferimento del 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio (ai fini dell'individuazione dell'intervento di "riqualificazione energetica" ai sensi del D.Lgs 192/05 e DM 26/06/2015) è corretto considerare quindi il totale delle superfici disperdenti lorde complessive dei due fabbricati, asserviti da un unico impianto termico?

La domanda veniva preceduta dalla seguente ampia premessa:

"La presente al fine di inquadrare normativamente un intervento di rifacimento della copertura di un fabbricato industriale per il quale si vorrebbe fare richiesta di finanziamento regionale. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l-vicies ter) del D.Lgs 192/05 e ai sensi del punto 1.4.2 dell'Allegato I del DM 26/06/2015, si definiscono interventi di "riqualificazione energetica di un edificio" quelli non riconducibili ai casi di cui al paragrafo 1.4.1 e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell'edificio. Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all'edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore".

Ai sensi dell'art. 2, lettera a) del D.Lgs. 192/05 un edificio è "un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti"; il DM 26/06/2015, all'art. 3 indica le norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, tra le quali la norma UNI/TS 11300 – parte I.

La norma UNI/TS 11300 parte I al punto 7.1, dice che "Ai fini dell'applicazione della presente specifica tecnica, l'edificio è costituito da uno o più fabbricati (involucri edilizi) o da porzioni di un fabbricato, climatizzati attraverso un unico sistema di generazione". Dalla precedente definizione del D.Lgs. 192/05 e da quanto si può riscontrare al punto 7.1 della UNI 11300-1 si evince che un edificio è costituito da uno o più fabbricati e dal relativo impianto termico.

Nel caso specifico, l'intervento di sostituzione della copertura si riferisce alla sostituzione completa della copertura di un fabbricato industriale il cui impianto termico è in condivisione con un altro fabbricato industriale posto nelle immediate vicinanze. In tal caso quindi l'edificio, stante la norma tecnica, è costituito da due fabbricati serviti da un unico impianto termico.

Per verificare l'aliquota di riferimento del 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio (ai fini dell'individuazione dell'intervento di "riqualificazione energetica" ai sensi del D.Lgs 192/05 e DM 26/06/2015) è corretto considerare quindi il totale delle superfici disperdenti lorde complessive dei due fabbricati, asserviti da un unico impianto termico?"

La risposta è "No" perché in riferimento all'art. 11 del D.Lgs. 192/05 un conto è la riqualificazione dell'edificio (per la quale si applica il D.M. 26-06-2015), un conto è il calcolo delle prestazioni energetiche (per il quale si applica il combinato disposto dal D.Lgs. 152-05 & UNI TS 11.300).

Occorre inoltre tenere presente quanto indicato alla FAQ 3.10.

6.2 Sostituzione dei motori esistenti con motori ad alta efficienza IE3 e IE4

Il Regolamento della Commissione (CE) 640/2009, adottato il 22.07.2009, prevede che i nuovi motori di potenza compresa tra 7,5 e 375 kW a partire dal 1.01.2015 dovranno essere in classe almeno del tipo IE3 oppure IE2 se accoppiati ad inverter e a partire dal 1.07.2017 anche quelli di potenza tra 0,75 e 7,5 kW.

Dunque da gennaio 2017 non sono più finanziabili i motori IE2 e IE3 con potenza maggiore di 0,75 kW, ma soltanto motori con classe di efficienza energetica superiore.

6.3 RIFASAMENTO: La delibera AEEG 654/2015/R/eel introduce il cosfi 0,95 e nuove disposizioni da rispettare

In Italia l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (AEEG, oggi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ARERA) ha emanato la delibera 654/2015/R/eel per il periodo di regolazione 2016-2023.

Per tutti gli utenti allacciati in BT o MT e con potenza impegnata maggiore di 16,5 kW sono indicate nuove disposizioni da rispettare:

- Il fattore di potenza «istantaneo» in corrispondenza del massimo carico nelle fasce orarie F1 e F2 deve essere almeno pari a 0,9. Tale valore è da intendersi come valore medio nel quarto d'ora di massimo carico.
- Il fattore di potenza medio mensile deve essere almeno pari a 0,7.
- Non è consentita l'immissione in rete di potenza reattiva.

Per non incappare in penali in bolletta, il cosfi medio mensile è stato portato da 0,90 a 0,95 (ovvero è ammesso un rapporto massimo, tra energia reattiva ed energia attiva prelevate da rete, pari a 0,33 e non più 0,50).

Ne consegue che all'esito positivo delle istruttorie sulle domande provenienti da utenti allacciati in BT o MT e con potenza impegnata maggiore di 16,5 kW, che prevedono interventi di efficientamento o di installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile elettrica, è introdotta la seguente prescrizione: "Al richiedente è fatto obbligo di trasmettere in sede di rendicontazione prova documentale di ottemperanza alla delibera AEEG 654/2015/R/eel".

6.4 Qual è la procedura di calcolo delle emissioni di NOx e PM10, associate al risparmio energetico ottenuto con l'intervento per cui si richiede il contributo? Quali fattori emissivi utilizzare per quantificare PM10 e Nox?

Per la valutazione e calcolo delle emissioni di CO₂, NO_x e PM₁₀ è possibile utilizzare il foglio di calcolo excel "Foglio di calcolo per valutazione emissioni" disponibile alla pagina web dedicata al bando: <https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/bando-efficienza-energetica-energie-rinnovabili-nelle-imprese>

7 CUMULABILITA'

7.1 Con riferimento al paragrafo 2.8, "Regole di Cumulo con altre agevolazioni pubbliche", sussiste la cumulabilità dell'agevolazione con i Certificati Bianchi / Titoli di efficienza energetica?

Sono cumulabili in quanto *"l'art. 1, comma 1, lettera e) del DM 10 maggio 2018, che sostituisce l'art. 10, comma 1, del DM 11 gennaio 2017, dispone che i Certificati Bianchi emessi per i progetti presentati dopo l'entrata in vigore del DM 11 gennaio 2017 non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, destinati ai medesimi progetti, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative e nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea, l'accesso a:*

- 1 fondi di garanzia e fondi di rotazione;*
- 2 contributi in conto interesse;*
- 3 detassazione del reddito d'impresa riguardante l'acquisto di macchinari e attrezzature.*

In tal caso il numero di Certificati Bianchi spettanti ai sensi del presente decreto è ridotto del 50%."

Fonte GSE:

https://supportogse.service-now.com/csm?id=faq&sys_id=5aa819efdb6488107a27e34748961978

7.2 L'agevolazione prevista dal Bando è cumulabile con gli incentivi del Conto Termico?

Il bando al punto 2.8 definisce le regole di cumulabilità delle spese relative al progetto nei confronti di altre agevolazioni pubbliche.

Nel caso in cui gli strumenti di agevolazione non si configurino come "regimi di aiuto" è possibile il cumulo; diversamente, nel limite di quanto previsto dalla disciplina di riferimento, occorre rispettare le soglie massime di aiuto previste dal Reg. (UE) n. 651/2014.

Pertanto gli incentivi previsti dal Conto Termico sono cumulabili con altri incentivi non statali (es. Fondi FESR), nel limite previsto dalla legislazione comunitaria sugli aiuti di Stato (nel caso del bando i limiti sono quelli del Regolamento 651/2014); infine gli incentivi del Conto Termico non sono cumulabili con altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di rotazione, i fondi di garanzia e i contributi in conto interesse.

Fonte GSE :

<https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico/ulteriori-informazioni>

7.3 L'agevolazione prevista dal bando è cumulabile con il credito d'imposta beni 4.0 o 5.0?

NEW

~~Il bando al punto 2.8 alla lettera c) riporta testualmente "cumulo di agevolazioni fiscali statali, non costituenti aiuti di Stato, sulle stesse spese previste dal Bando: è possibile effettuare il cumulo dell'agevolazione, sulle stesse spese, concessa con altre forme di favore a valere su norme legislative nazionali di natura fiscale nei limiti previsti dalle norme nazionali ed evitando in ogni caso il sovr FINANZIAMENTO"~~

~~Alla luce delle informazioni disponibili riteniamo che il Credito d'imposta 4.0 e 5.0 rientrino nel punto c) del par. 2.8 del bando e che, fermo restando il rispetto delle regole previste a livello statale, possano essere cumulabili con la presente agevolazione regionale.~~

~~Importante: aggiornamento 24/10/2024.~~

~~Sebbene il Credito d'imposta, come indicato nella risposta precedente, non costituisca aiuto di Stato:~~

- ~~• per quanto riguarda "Transizione 4.0" (finanziato con risorse PNRR): l'Appendice tematica denominata "La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241" alla Circolare MEF n. 13 del 28 marzo 2024 ("Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori", al par. 4, specifica che il medesimo costo di un progetto NON può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura;~~
- ~~• per quanto riguarda "Transizione 5.0" (finanziato con il PNRR): il DM "Transizione 5.0" ha stabilito la non cumulabilità dello stesso con altre agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell'Unione europea, come specificato nelle FAQ del Ministero delle imprese e del made in Italy consultabili al seguente link (FAQ 8.5): https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/allegati/FAQ_MIMIT_8-10-2024.pdf.~~

~~Alla luce di quanto sopra specificato, pertanto, la cumulabilità NON risulta consentita con il Credito d'imposta (sia 4.0 che 5.0).~~

~~**Importante: aggiornamento 11/02/2025 Cumulabilità Transizione 5.0 con fondi FESR.**~~

~~La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), ai commi 427-429 dell'art.1, ha introdotto significative modifiche alla disciplina del Piano Transizione 5.0, ampliando l'ambito di applicazione e semplificando le procedure di accesso al beneficio.~~

~~In particolare, la norma ha esteso le possibilità di cumulo dell'agevolazione, rimuovendo il vincolo di cumulabilità con le sole misure basate su risorse nazionali ed ammettendo, quindi, il cumulo con tutte le agevolazioni, incluse quelle finanziate con fondi europei, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.~~

~~Ai sensi del comma 427 lett. g) dell'art.1 è quindi previsto che «Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. Dall'applicazione del presente comma non può in ogni caso discendere il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto».~~

~~Ai fini della verifica del rispetto della soglia di cumulo, per le agevolazioni concesse occorre fare riferimento, sia nel caso dei contributi a fondo perduto, sia dei finanziamenti agevolati, sia degli strumenti misti, all'intensità TOTALE dell'agevolazione riconosciuta in termini di ESL (Equivalente Sovvenzione Lorda), evidenziata nel provvedimento di concessione.~~

~~Per la verifica del cumulo sulle medesime quote di costo dei singoli investimenti occorre fare riferimento alle modalità di calcolo indicate dal MIMIT Ministero delle Imprese e del Made in Italy.~~

Importante: aggiornamento 26/06/2025 Per verificare la cumulabilità dei crediti d'imposta erogati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy a valere su fondi PNRR occorre fare riferimento alle indicazioni fornite dal Ministero stesso consultabili al seguente link: https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/allegati/FAQ_Transizione_5.0_10_aprile.pdf

Le indicazioni sono fornite alla Domanda n. 8.6, nella quale viene fornito un esempio pratico di calcolo.

Per quanto riguarda la quantificazione dell'intensità di aiuto ricevuta sullo strumento PR FESR (da considerare in sede di cumulo), si fa riferimento all'ESL totale dell'agevolazione, come meglio precisato nella news pubblicata in data 3 febbraio: <https://www.finpiemonte.it/news/piano-transizione5-0-fesr>

Si precisa che il valore del beneficio concesso in termini di ESL è riportato nella lettera di concessione dell'agevolazione inviata da Finpiemonte ai beneficiari.

7.4 Sono una PMI: optando per una durata del finanziamento a 60 mesi è possibile abbinare la legge “Nuova Sabatini Green” al finanziamento?

No, il cumulo non è possibile in quanto si verrebbe a verificare una situazione di “doppio finanziamento” per la stessa spesa, situazione non consentita dal Reg. (UE) 2021/1060.

7.5 L'agevolazione prevista dal bando è cumulabile le agevolazioni previste dal DM n. 414 del 07.12.2023 (DM CER-CACER)?

L'agevolazione prevista dal Bando, è cumulabile nel limite di saturazione del 40% prevista dal DM CACER e nel calcolo della quota a fondo perduto a saturazione di detta percentuale, sarà necessario considerare anche l'ESL prodotto dalla quota di finanziamento a tasso zero.